

# Decreto Legge 39/2024 “Decreto taglia crediti”

*Misure fiscali d'interesse*

**Aprile 2024**

## SOMMARIO

<b>1. MISURE RELATIVE AI BONUS FISCALI IN EDILIZIA</b> .....	<b>3</b>
<i>LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA (ART.1)</i> .....	<b>3</b>
<i>ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” (ART.2)</i> .....	<b>6</b>
<i>ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS (ART.3)</i> .....	<b>6</b>
<i>DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI (ART.4)</i> .....	<b>7</b>
<b>2. ULTERIORI MISURE FISCALI D’INTERESSE</b> .....	<b>8</b>
<i>ESCLUSIONE DALLA COMPENSAZIONE PER DEBITI FISCALI OLTRE 100.000 EURO</i> .....	<b>8</b>
<i>MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER LA “TRANSIZIONE 4.0”</i> .....	<b>9</b>

## 1. MISURE RELATIVE AI BONUS FISCALI IN EDILIZIA

### *Limitazioni alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura (art.1)*

L'art.1 del **D.L. 39/2024** elimina la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall'art.2 del **DL 11/2023**, convertito in legge **38/2023**.

Per le "zone terremotate" (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) le citate opzioni vengono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). Superato tale importo, il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario, non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura. In ogni caso, l'eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Tuttavia, **per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023 (es. condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023), la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all'ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati** (in pratica, si vuole evitare che i soggetti che hanno presentato la CILAS ante 17 febbraio 2023 possano comunque continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, ancorché i lavori non siano ad oggi ancora iniziati).

Di seguito, uno schema dei soggetti e delle fattispecie che ancora potevano usufruire di queste forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione senza particolari condizioni e che, invece, con il DL 39/2024 vengono anch'essi interessati dal blocco delle stesse.

#### **ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa**

Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024<sup>1</sup>:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione

Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024<sup>2</sup>:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di "edilizia libera"), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

<sup>1</sup> Cfr. art.1, co. 1, lett.a, e co.2, lett.a, b, c, del D.L. 39/2024, che richiama l'art.2, co.3-bis, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023.

<sup>2</sup> Cfr. art.1, co. 1, lett.a, e co.2, lett.d, ed e del D.L. 39/2024, che richiama l'art.2, co.3-bis, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023.

## **Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016**

Per tali immobili si potrà continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, entro determinati fondi appositamente stanziati, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto di tale limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della possibilità di esercitare le opzioni per citate forme di utilizzo alternativo del Superbonus<sup>3</sup>.

Al di fuori di tali casi (ad es. per gli immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza in altre regioni - ad es. Molise, Emilia Romagna e Sicilia, e per quelli interessati dagli eventi metereologici delle Marche), si potrà comunque continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, al 30 marzo 2024:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

*La norma riporta le suddette condizioni, non tenendo in considerazione il fatto che, nelle aree del sisma, il titolo edilizio abilitativo dei lavori di ricostruzione è la SCIA, o il permesso di costruire in caso di demolizione e ricostruzione e non la CILAS. In più, non si tiene conto della complessità e specificità delle procedure di autorizzazione agli interventi di ricostruzione e di concessione del contributo pubblico. È pertanto necessario che, quantomeno in sedi di chiarimenti amministrativi, il riferimento alla CILAS contenuto nell'attuale normativa venga coordinato con le specifiche autorizzazioni e procedure previste per gli interventi di ricostruzione nelle aree del sisma.*

## **Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023**

### **“Mini condomini in mono proprietà” con CILAS ante 17 febbraio 2023**

Per tali soggetti rimane comunque ferma la possibilità di optare per la cessione e per lo sconto in fattura relativamente alle spese agevolate con il Superbonus, ma viene inserita l'ulteriore condizione legata all'effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese, comprovate da fatture, entro il 30 marzo 2024.

La stessa condizione viene prevista anche per cessione e sconto in caso di bonus ordinari, per i quali veniva già prevista la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo (se necessario) ante 17 febbraio 2023.

**Nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l'acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l'acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per cessione e sconto se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata**

<sup>3</sup> Cfr. l'art.1, co.1, lett. *b e c*, e co.3-quarter del DL. 39/2024. Tali disposizioni introducono il nuovo art.2, co.3-ter.1 del D.L. 11/2023, mentre viene soppresso l'art. 2, co. 3-quater del D.L. 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

la richiesta del titolo abilitativo all'intervento (senza le ulteriori condizioni legate all'effettivo avvio dello stesso).

### Bonus barriere architettoniche

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il "bonus barriere architettoniche" le opzioni per cessione e sconto sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore delle nuove norme), salvo che per gli interventi già autorizzati o in corso a tale data (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

L'attuale blocco interessa i soggetti che, prima dell'intervento del DL 39/2024, potevano ancora accedere alle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, ovvero i condomini e le persone fisiche proprietarie di unifamiliari adibite ad abitazione principale con "quoziente familiare" ≤ 15 mila euro (o con componente nucleo familiare disabile). Questi soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le suddette opzioni anche dopo il 30 marzo 2024, in presenza delle seguenti condizioni<sup>4</sup>:

- richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, entro il 30 marzo 2024;
- interventi in "edilizia libera": entro il 30 marzo 2024 avvio dei lavori o se non sono iniziati i lavori, sussista l'accordo vincolante e sia stato versato un acconto sul prezzo.

...

*Si ricorda che, già il DL 212/2023 – legge 17/2024, era intervenuto sul "bonus barriere architettoniche" con effetto dal 30 dicembre 2023, limitandone l'ambito oggettivo (ammettendolo solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici) e imponendo un primo blocco alla possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per tutti i soggetti agevolati, diversi dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie di unifamiliari adibite ad abitazioni principali e con "quoziente familiare" ≤ 15 mila euro (soggetti che, ora, vengono interessati dall'ulteriore stretta prevista dal DL 39/2024).*

*Per i soggetti già colpiti dalle prime limitazioni imposte dal precedente DL 212/2023<sup>5</sup> (comprese le società soggetti IRES) la possibilità di optare per le suddette forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi è stata subordinata alle seguenti condizioni:*

- *richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, al 30 dicembre 2023;*
- *per gli interventi in "edilizia libera" al 30 dicembre 2023: avvio dei lavori o accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e un acconto sul prezzo.*

<sup>4</sup> Cfr. art. 1, co. 4 del DL 39/2024.

<sup>5</sup> Cfr., in particolare, l'art.3, co.3, del D.L. 212/2023, convertito nella legge 17/2024.

## **Bonus edilizi ordinari (Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni)**

Per gli interventi agevolati con l'Ecobonus ed il Sismabonus ordinari, con la detrazione combinata Ecobonus+ Sismabonus per i condomini, nonché con il Bonus ristrutturazioni edilizie resta ferma la possibilità di continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura in presenza delle condizioni seguenti<sup>6</sup>:

- richiesta del titolo abilitativo entro il 17 febbraio 2023 e avvio dei lavori entro il 30 marzo 2024;
- per gli interventi in “edilizia libera” se, entro il 17 febbraio 2023:
  - avvio di lavori e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
  - accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
  - dichiarazione sostitutiva del cedente/committente che attesti la data dell'avvio dei lavori o dell'accordo entro il 17 febbraio 2023 e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati.

### ***Eliminazione della “remissione in bonis” (art.2)***

L'art.2 del D.L. 39/2024 elimina la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024), mediante l'istituto della “remissione in bonis”<sup>7</sup>. Quindi, dopo il 4 aprile 2024<sup>8</sup>, non è più possibile accedere, quando ammessa, all'opzione per la cessione e sconto.

Il 4 aprile 2024 è anche la data ultima per correggere le comunicazioni di opzione già inviate, e relative alle spese 2023 (e rate residue 2020-2022), per le quali, prima dell'entrata in vigore del D.L. 39/2024, l'invio della comunicazione sostitutiva sarebbe stato possibile entro il 5 maggio 2024<sup>9</sup>.

**Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell'attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd. Allegato B).**

### ***Ulteriori comunicazioni per fruire del superbonus (art.3)***

Vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco).

<sup>6</sup> Cfr. art. 1, co.5, del D.L. 39/2024, art.2, co.3, lett. a e b, del D.L. 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

<sup>7</sup> Di cui all'art.2, co.1, del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012.

<sup>8</sup> Data ultima di invio delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riferiti alle spese agevolabili con il Superbonus o con i bonus “ordinari” sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite (cfr. Provvedimento n. 53159/2024 dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024).

<sup>9</sup> Cfr. il punto4.7 del Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022, come integrato dal Provv. n. 202205 del 10 giugno 2022.

Sono **tenuti all'invio delle comunicazioni i soggetti che:**

- **entro il 31 dicembre 2023** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, **ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;**
- **dal 1° gennaio 2024** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa:

- per il *Super-Ecobonus*, all'ENEA
- per il *Super-Sismabonus*, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL in esame.

**Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024** (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), **l'omessa presentazione delle comunicazioni** comporta una **sanzione pari a 10.000 euro**.

**Per i nuovi interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024** (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di **omessa presentazione delle comunicazioni** si decade dal *Superbonus*. In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la "remissione in bonis".

I nuovi adempimenti comunicativi non interessano i bonus "ordinari" (né *Ecobonus* né *Sismabonus*).

#### ***Divieto di compensazione in presenza di ruoli (art.4)***

In presenza di **somme iscritte a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori, di importo **superiore a 10.000 euro**, la **compensazione<sup>10</sup> dei crediti da bonus fiscali in edilizia è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo**. Questa disposizione non si applica in presenza di provvedimenti di sospensione, ovvero di rateazione per la quale non sia intervenuta la decadenza.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, e le nuove regole sul divieto di compensazione in presenza di debiti d'imposta superiori a 100.000 euro (*cfr.* l'art.37, co.49-quinquies, del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 ed il paragrafo successivo).

Le modalità di attuazione e la decorrenza della disposizione verranno definite con Regolamento del Ministro dell'economia e finanze.

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.

## 2. ULTERIORI MISURE FISCALI D'INTERESSE

### *Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro*

L'art.4, co.2, del D.L. 39/2024 interviene, altresì, sulla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 volta ad escludere la compensazione per i soggetti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte** erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero<sup>11</sup> per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione (*cf.* il nuovo art.37, co.49-*quinquies* del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006).

Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Al riguardo, confermando l'**entrata in vigore della nuova disposizione dal 1° luglio 2024**, la stessa viene integrata prevedendo che, **in ogni caso, il divieto di compensazione non opera:**

- per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.17, co.2, lett. *e, f, g*, del D.Lgs. 241/1997);
- per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Inoltre, il D.L. 39/2024 **conferma**, anche nell'ambito del divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali superiori a 100.00 euro, il **pagamento**, anche parziale, delle **somme iscritte a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori **mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**<sup>12</sup>.

Vengono, poi, introdotte prime disposizioni per **coordinare questa nuova regola con la norma, in vigore dal 1° gennaio 2011, che blocca la compensazione fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro**, relativi ad imposte erariali, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (*cf.* art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

In particolare, viene precisato che quest'ultima disposizione opera nell'ipotesi in cui non sia applicabile il divieto di compensazione per i debiti superiori a 100.000 euro (quindi il blocco alla compensazione di cui al citato art.31 si applicherebbe fino a concorrenza dei debiti fiscali superiori a 1.500 euro ed entro i 100.000 euro).

Tuttavia, anche a seguito delle novità introdotte, restano le incertezze applicative derivanti dall'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate che, superando il dato normativo che vieta la compensazione solo fino a concorrenza del debito accertato, ha precisato che, in presenza di ruoli o accertamenti superiori a 1.500 euro, è vietata la compensazione dell'intero credito (e non solo dell'ammontare corrispondente al debito accertato – *cf.* C.M. 4/E/2011 e C.M. 13/E/2011). In sostanza, il divieto di compensazione comporta, a parere dell'Agenzia delle Entrate, un «*obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti*», mentre dal dettato normativo sembra operare, invece, l'obbligo di un mero accantonamento.

---

<sup>11</sup> Gli atti di recupero si riferiscono ai crediti non spettanti o inesistenti, ovvero indebitamente utilizzati (*cf.* art.38-bis D.P.R 600/1973 e art.1, co.421.423 della legge 311 2004).

<sup>12</sup> *Cfr.* l'art.31, co.1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, possibilità già prevista nell'ambito del divieto di compensazione fino a concorrenza di debiti fiscali superiori a 1.500 euro. Le modalità di compensazione sono stabilite dal Decreto del Direttore generale delle finanze 10 febbraio 2011.



### ***Monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta per la "transizione 4.0"***

L'art.6 del D.L. 39/2024 prevede misure volte a **monitorare l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in chiave transizione 4.0**<sup>13</sup>.

In particolare, vengono introdotti specifici **obblighi di comunicazione in via telematica**:

- una comunicazione preventiva, avente ad oggetto l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere poi aggiornata al completamento degli investimenti;
- una comunicazione di completamento degli investimenti ove questi siano stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Per il contenuto, le modalità ed i termini di invio delle comunicazioni verrà adottato un Decreto direttoriale del Ministero del Made in Italy.

Infine, viene stabilito che l'invio della citata comunicazione è **condizione necessaria** per effettuare la **compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023**.

---

<sup>13</sup> Cfr. art.1, co.1057-bis-1058-ter, del D.L. 178/2020.